



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE IN MATERIA EDILIZIA

### IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati l'art. 9 cpv. 4 LOC e l'art. 192 LOC, emana la seguente ordinanza: –

#### **Art.1 Tasse licenze edilizie**

Si richiamano l'art 19 LE (Legge edilizia) e l'art. 29 RLE (*Regolamento di applicazione*).

Esame domande di costruzione (tassa Licenza edilizia):

a) Procedura ordinaria 2 ‰ della spesa prevista + altre spese (art.2)	minimo massimo	fr. 100.- fr. 10'000.-
b) Rinnovo licenza edilizia 50% tassa licenza edilizia originale + altre spese (art.2)	minimo massimo	fr. 100.- fr. 5'000.-
c) Varianti al progetto approvato (soggette a pubblicazione) tassa in base tipo intervento previsto + altre spese (art.2)	minimo massimo	fr. 100.- fr. 5'000.-
d) Preliminare ordinaria (art. 15 LE) (vincolante per l'Autorità) 2 ‰ della spesa prevista + altre spese (art.2)	minimo massimo	fr. 100.- fr. 5'000.-
e) Preliminare informativa (art. 15 cpv. 2 LE) (senza effetti giuridici particolari) - tassa comunale 50 % della tassa base (procedura ordinaria) + altre spese (art.2)	minimo massimo	fr. 100.- fr. 2'500.-
f) Procedura notifica: - tassa comunale 2 ‰ del costo di costruzione	minimo massimo	fr. 100.- fr. 1'000.-

Nel caso in cui l'indicazione del costo di costruzione previsto nel formulario DC è manifestamente errato o inferiore rispetto ai parametri usuali, lo stesso può essere corretto d'ufficio.



### Art. 2 Altre spese di cancelleria

a) Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante e/o perturbatore, a cura dell'autorità che le ha anticipate (art. 19 cpv. 2 LE).

b) I costi di consulenza della Commissione nucleo (art. 22 NAPR), convocata dal Municipio o dall'Ufficio tecnico, unicamente su presentazione di una domanda preliminare informativa (art. 15 cpv. 2 LE), sono a completo carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate.

c) In caso di ritiro di una domanda di costruzione (procedura ordinaria e notifica) verrà emessa una tassa fissa di fr. 100.-, maggiorata delle spese effettive già sostenute.

### Art. 3 Tasse di cancelleria varie

a) Iscrizione a registro fondiario menzione di residenza primaria		fr. 50.-
b) Collaudo costruzione e certificato dichiarazione di abitabilità per appartamento - CHF 100 per ogni unità abitativa (casa o singola ppp) supplementare - CHF 100 per vani comuni (es.: scantinati, lavanderie, posteggi)	minimo massimo	fr. 200.- fr. 2'000.-
c) Richiesta di sopralluogo	minimo tassa oraria	fr. 80.- fr. 80.-
d) Dichiarazione di dati fondiari, edificatori, ecc.		fr. 50.-
e) Copia NAPR (norme di attuazione PR)		fr. 50.-
f) Approvazione piano di mutazione		fr. 50.-
g) Perito comunale immobili in materia edilizia + spese effettive	minimo tassa oraria	fr. 80.- fr. 80.-
h) Consulente esterno (per es.: perizie)		Costi effettivi
i) Indagini o lavori particolari (per es.: ricerca incarti) <a href="http://www4.ti.ch/can/asagw/ulpt/trasparenza/la-legge/emolumenti/">http://www4.ti.ch/can/asagw/ulpt/trasparenza/la-legge/emolumenti/</a>		Come da tassa: emolumenti
k) Richieste di riproduzione doc. UT Tasse secondo Doc. Emolumenti		



#### Art. 4 Riscossione tasse

Le tasse riportate agli art. i 1, 2 e 3 sono dovute anche in caso di :

- a) diniego della licenza edilizia
- b) annullamento della licenza da parte di un'istanza superiore
- c) in caso di rinuncia a esercitare la licenza edilizia

#### Art. 5 Pagamento

- a) Le tasse saranno riscosse dall'Ufficio Finanze o dall'Ufficio tecnico, tramite fattura.
- b) La tassa è dovuta dall'istante.

#### Art. 6 Devoluzione

- a) L'intero ammontare delle tasse é dovuto alla cassa comunale.
- b) Metà delle tasse, prelevate dal Municipio, e richiamate all'art. 1 lett. a) b) c) d) sono riversate al Dipartimento.

#### Art. 7 Esenzioni

Le attestazioni richieste da Autorità ed Enti pubblici per ragioni d'ufficio sono, di regola, esenti da tassa.

#### Art. 8 Decisioni per delega

Per decisioni rese per delega di competenza dal Municipio all'Amministrazione comunale (art.i 9 cpv. 4 della Legge organica comunale, art. 18 del Regolamento comunale e Ordinanza municipale del 28.01 .2013), è dato reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

#### Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni, interrotto dalle ferie giudiziarie, dal 29 dicembre 2014 al 01 febbraio 2015 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore di questa ordinanza, quella approvata dal Municipio di Gordola con RM 2153/20.01.2014 è abrogata.

Per il Municipio

Il Sindaco                      Il Segretario  
Arch. A. Zuellig                      T. Stevanicki



Adottata con risoluzione municipale no. 3271 del 15 dicembre 2014